

SUPPLEMENTO N. 3

ANNO 2005

LEGGI E DECRETI

BEIBLATT NR. 3

JAHR 2005

GESETZE UND DEKRETE



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

[S316050145969|S050|R050|]  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 marzo 2005, n. 6-36/Leg.

**Regolamento per la formazione e per l'utilizzo  
delle graduatorie provinciali per titoli  
del personale docente delle scuole a carattere statale  
della provincia di Trento**

SUPPLEMENTO N. 3

ANNO 2005

LEGGI E DECRETI

BEIBLATT NR. 3

JAHR 2005

GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[S316050145969|S050|R050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

21 marzo 2005, n. 6-36/Leg.

(Registrato alla Corte dei conti il 14.4.2005, registro 1, foglio 5)

**Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento**

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 527 di data 18 marzo 2005, concernente l'approvazione del "Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento,"

**emana**

il seguente regolamento:

*Art. 1.**Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli previste dall'articolo 2 ter della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (*Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione*), di seguito denominata legge provinciale, per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e determinato nelle scuole a carattere statale.

2. Questo regolamento disciplina anche i casi, i tempi e le modalità per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli del personale docente proveniente da fuori Provincia, nel rispetto dell'intesa sottoscritta tra la Provincia autonoma di Trento e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento*).

*Art. 2.**Formazione delle graduatorie provinciali per titoli*

1. La struttura provinciale competente in materia di gestione del personale docente, di seguito denominata struttura provinciale competente, forma le graduatorie provinciali per titoli previste dall'articolo 2 ter della legge provinciale.

2. Le graduatorie provinciali per titoli sono organizzate in graduatorie riferite al:

- a) primo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola primaria, distinte per posti di insegnamento e della scuola secondaria di primo grado, distinte per classi di abilitazione;
- b) secondo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola secondaria di secondo grado, distinte per classi di abilitazione.

3. Le graduatorie provinciali per titoli sono strutturate in tre fasce nelle quali sono inseriti gli aspiranti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente, secondo le disposizioni dell'articolo 2 ter della legge provinciale e di questo regolamento.

4. L'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli è effettuato esclusivamente ogni quattro anni all'atto della formazione delle graduatorie, secondo le modalità e le procedure dell'articolo 4.

5. In sede di formazione della prima graduatoria provinciale per titoli, sono inseriti nella I e nella II fascia, a domanda dell'interessato, gli aspiranti inseriti nella I e nella II fascia delle graduatorie permanenti della provincia di Trento o di altra provincia, vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione*); nella III fascia della graduatorie provinciali per titoli sono inseriti, a domanda, gli aspiranti in possesso dei requisiti per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti vigenti alla medesima data.

6. Ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli sono fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti degli iscritti nella I e nella II fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 2005, assicurando agli stessi precedenza nell'assunzione; sono altresì assicurate le precedenza assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

#### Art. 3.

##### *Validità delle graduatorie provinciali per titoli*

1. Le graduatorie provinciali per titoli hanno validità quadriennale e il punteggio degli iscritti è aggiornato con periodicità biennale.

2. La prima graduatoria provinciale per titoli è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006.

#### Art. 4.

##### *Presentazione delle domande e valutazione dei titoli*

1. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e le modalità di presentazione delle domande, la documentazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e per l'aggiornamento biennale dei titoli, i termini per la formazione delle graduatorie provinciali nonché le direttive necessarie per l'applicazione di questo regolamento, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, garantendo la massima pubblicizzazione delle procedure.

2. Entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale gli aspiranti presentano domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli. L'aspirante deve precisare nella domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio a quali fini la domanda è presentata in riferimento all'assunzione a tempo indeterminato, agli incarichi annuali a tempo determinato, o alle supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica, per tutte le graduatorie provinciali per le quali l'interessato sia in possesso dei requisiti di ammissione.

3. La mancata presentazione della domanda o la presentazione della stessa dopo il termine stabilito dalla Giunta provinciale, o priva della firma dell'aspirante comporta il non inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli o l'inammissibilità della domanda stessa.

4. Al fine della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i requisiti generali, in quanto compatibili, stabiliti dalla normativa che disciplina l'accesso al pubblico impiego provinciale. Sono esclusi dall'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli aspiranti che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari della sospensione o della destituzione previste dall'articolo 492, comma 2, lettere d) ed e), nonché dall'articolo 535, comma 1, numeri 4), 5) e 6) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*), e, ove intervenuta, le corrispondenti fattispecie previste dalla contrattazione collettiva provinciale, nonché i dipendenti degli enti pubblici o dello Stato collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

5. La struttura provinciale competente effettua la valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli per:

- a) gli aspiranti da inserire nella I e nella II fascia sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella A allegata a questo regolamento;
- b) gli aspiranti da inserire nella III fascia sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella B allegata a questo regolamento;
- c) gli aspiranti da inserire nelle graduatorie provinciali per titoli relative alle classi di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella C allegata a questo regolamento.

6. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie provinciali, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento musicale di cui al comma 4, lettera c), sono effettuate da una apposita commissione nominata dal dirigente della struttura provinciale competente; la commissione è presieduta dal medesimo dirigente o da un suo delegato ed è composta da:

- a) un docente dello specifico strumento del conservatorio di musica della provincia di Trento o, in mancanza, di provincia viciniore;
- b) un dirigente scolastico di scuola secondaria di primo grado nella quale funzionino corsi ad indirizzo musicale;
- c) un insegnante del corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato un contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare;
- d) un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie provinciali e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.

7. Il dirigente della struttura provinciale competente approva con determinazione le graduatorie provinciali per titoli formate ai sensi di questo regolamento. Entro cinque giorni dalla pubblicazione gli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie possono presentare reclamo alla struttura provinciale competente, che provvede, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. Ultime le correzioni con propria determinazione il dirigente approva le graduatorie provinciali per titoli definitive e ne dispone la pubblicazione.

8. Gli ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione prevista dagli articoli 2 e 3 ter, commi 1 e 2 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143 presentano domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli e sono inclusi con riserva.

9. Nel periodo di validità delle graduatorie provinciali per titoli, in caso di introduzione di nuove classi di abilitazione o di variazione delle stesse, la Giunta provinciale può definire modalità e termini per la presentazione delle domande al fine dell'inserimento nelle nuove graduatorie; in tal caso le nuove graduatorie hanno validità fino alla scadenza delle graduatorie quadriennali già formate.

#### *Art. 5.*

#### *Modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti*

1 L'aspirante che risulta inserito nelle graduatorie permanenti di altra provincia può chiedere l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, con apposita domanda da presentare entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4, comma 1. I titoli presentati da tali aspiranti sono valutati secondo i criteri e i punteggi definiti nelle tabelle A, B e C allegata a questo regolamento; gli aspiranti sono inseriti nella fascia corrispondente a quella della graduatoria di provenienza.

2. Gli aspiranti all'inserimento nella I o nella II fascia delle graduatorie provinciali per titoli possono essere iscritti nella I o nella II fascia delle graduatorie per titoli della provincia di Trento e rimanere iscritti nelle graduatorie permanenti di una sola altra provincia. L'aspirante non può mantenere l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di più di una provincia, pena l'esclusione dalle graduatorie provinciali per titoli. Gli iscritti nella I e nella II fascia delle graduatorie permanenti in provincia di Trento e di altra provincia vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 2005 possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli.

3. Gli aspiranti all'inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali per titoli non possono essere iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia; conseguentemente gli aspiranti iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli purché dichiarino di avere richiesto la cancellazione dalla III fascia delle graduatorie permanenti di provenienza.

4. Nel periodo di vigenza delle graduatorie provinciali per titoli è fatta salva la facoltà per gli iscritti in tali graduatorie di richiedere il trasferimento ad altra provincia all'atto della riapertura delle graduatorie permanenti delle altre province.

*Art. 6.*  
*Graduatorie di istituto*

1. Il dirigente scolastico forma apposite graduatorie di istituto per la copertura di posti di insegnamento o di cattedre a tempo determinato, per gli insegnamenti impartiti nella propria istituzione scolastica, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento statale per l'assunzione a tempo indeterminato. Gli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di istituto possono presentare domanda in massimo quindici istituzioni scolastiche a carattere statale.

3. Le graduatorie d'istituto sono articolate nelle seguenti tre fasce:

- a) nella I fascia della graduatoria d'istituto sono inseriti gli aspiranti inclusi solo nelle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto d'insegnamento o classe di abilitazione cui è riferita la graduatoria di istituto, con esclusione dei docenti assunti a tempo indeterminato;
- b) nella II fascia della graduatoria d'istituto sono inseriti gli aspiranti non inclusi nella corrispondente graduatoria provinciale per titoli in possesso di abilitazione o di idoneità alle quali è riferita la graduatoria di istituto;
- c) nella III fascia della graduatoria di istituto sono inseriti gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

4. Gli aspiranti inseriti nella I fascia delle graduatorie di istituto sono inclusi secondo l'ordine di fasce e di punteggio risultante dalla corrispondente graduatoria provinciale per titoli. Gli aspiranti inseriti nella II e nella III fascia delle graduatorie di istituto sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli approvata con deliberazione dalla Giunta provinciale.

5. Le graduatorie di istituto della I fascia hanno validità temporale corrispondente a quella delle graduatorie provinciali per titoli e sono ridefinite a seguito dell'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali per titoli. Nel caso di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli l'interessato è incluso, a domanda, nella I fascia delle graduatorie di istituto nelle quali era precedentemente inserito ed è cancellato conseguentemente dalla II o III fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto.

6. Le graduatorie di istituto della II e della III fascia hanno validità biennale. Nel secondo anno di validità delle graduatorie gli aspiranti possono presentare domanda di inserimento nella II o III fascia delle graduatorie di istituto; in tal caso sono inseriti in calce all'ultimo incluso della rispettiva fascia delle graduatorie di istituto secondo i requisiti posseduti.

7. Gli iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Trento che chiedono l'inserimento nelle graduatorie di istituto di altra Provincia, devono comunicare al dirigente scolastico competente l'avvenuta presentazione della domanda; in tal caso il dirigente scolastico avvia la procedura per la cancellazione dalle graduatorie di istituto della provincia di Trento.

8. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e le modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione e dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto e stabilisce direttive per il rispetto di quanto previsto da questo articolo e in particolare dal comma 2.

9. Le graduatorie di istituto sono utilizzate in ordine crescente delle fasce elencate nel comma 3, a partire dalla I.

10. Per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07 restano in vigore le graduatorie d'istituto valide alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 2005. Gli aspiranti iscritti nelle predette graduatorie possono essere iscritti in un massimo di quindici graduatorie di istituto e conseguentemente devono dichiarare in quale graduatoria di istituto chiedono di essere mantenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 marzo 2005

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
L. DELLAI

**Allegato A**  
(Art. 4, comma 5, lettera a))

**Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente  
delle scuole a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento  
nella I e II fascia delle graduatorie provinciali per titoli**

**A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli**

La valutazione riguarda il superamento di un solo concorso o di un solo esame di abilitazione o di idoneità riferito al medesimo posto o alla medesima cattedra; ai fini della valutazione è preso in considerazione il punteggio più favorevole che, nel caso in cui sia classificato diversamente da cento centesimi, è rapportato a cento.

- 1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativo alla medesima classe di abilitazione o al medesimo posto di insegnamento per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di *punti 36*.

Nel limite di 36 punti, al punteggio conseguito a seguito del superamento del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi preso in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 | <i>punti 12;</i> |
| - per il punteggio da 60 a 65                        | <i>punti 15;</i> |
| - per il punteggio da 66 a 70                        | <i>punti 18;</i> |
| - per il punteggio da 71 a 75                        | <i>punti 21;</i> |
| - per il punteggio da 76 a 80                        | <i>punti 24;</i> |
| - per il punteggio da 81 a 85                        | <i>punti 27;</i> |
| - per il punteggio da 86 a 90                        | <i>punti 30;</i> |
| - per il punteggio da 91 a 95                        | <i>punti 33;</i> |
| - per il punteggio da 96 a 100                       | <i>punti 36.</i> |

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami, rivolto anche al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami, rivolto anche al conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare o primaria, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame.

Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della Giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonché con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 20 febbraio 2001, n. 1, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

- 2) Per le abilitazioni e per le idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'Unione europea., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE sono attribuiti:

*punti 24.*

#### **B - Titoli di servizio di insegnamento**

È valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione o al posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria. Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

Sono attribuiti:

- 1) per il servizio di insegnamento in scuole elementari o primarie, ovvero in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico. Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale e della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale:
- per ogni anno *punti 12;*
  - per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni *punti 2;*
- 2) per il servizio di insegnamento in scuole paritarie (elementari o primarie o in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9 per ciascun anno scolastico:
- per ogni anno *punti 9;*
  - per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni *punti 1,5;*
- 3) per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico:
- per ogni anno *punti 6;*
  - per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni *punti 1;*
- 4) per il servizio prestato per cinque anni scolastici consecutivi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale sono attribuiti ulteriori *punti 15.*
- Il punteggio previsto dal punto 4 è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno.

#### **C - Altri titoli**

Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30:

- 1) per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'assunzione a tempo indeterminato cui si riferisce il concorso:
- per ogni titolo *punti 3;*

- 2) per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di abilitazione o al medesimo o ad altri posti di insegnamento:

- per ogni titolo

*punti 3.*

Le idoneità e le abilitazioni per la scuola elementare sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e viceversa.

- 3) per le abilitazioni ed per le idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE sono attribuiti:

- per ogni titolo

*punti 3.*

La valutazione relativa al presente punto 3 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo prevista al punto A-2).

- 4) limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente della scuola elementare o primaria,

per le lauree in lingue, di cui al decreto ministeriale n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare sono attribuiti:

- per ogni titolo

*punti 6.*

La valutazione relativa a questo punto 4 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo prevista dal punto C-1).

**Allegato B**  
(Art. 4, comma 5, lettera b))

**Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente  
delle scuole a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento  
nella III fascia delle graduatorie provinciali per titoli**

**A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli**

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di abilitazione o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria provinciale per titoli, ivi compreso il diploma "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12.

Nel limite di 12 punti, al punteggio conseguito a seguito del superamento del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi, preso in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti:

- per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59	<i>punti 4;</i>
- per il punteggio da 60 a 65	<i>punti 5;</i>
- per il punteggio da 66 a 70	<i>punti 6;</i>
- per il punteggio da 71 a 75	<i>punti 7;</i>
- per il punteggio da 76 a 80	<i>punti 8;</i>
- per il punteggio da 81 a 85	<i>punti 9;</i>
- per il punteggio da 86 a 90	<i>punti 10;</i>
- per il punteggio da 91 a 95	<i>punti 11;</i>
- per il punteggio da 96 a 100	<i>punti 12.</i>

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A. 1:

- a) si valuta il superamento di un solo concorso o di un solo esame di abilitazione o di idoneità ovvero un solo titolo con valore abilitante;
- b) il punteggio conseguito in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, valutati diversamente da cento centesimi, è rapportato a cento;
- c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
- d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame;
- e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami per l'insegnamento nella scuola elementare o pri-

maria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso;

- f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della Giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonché con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 20 febbraio 2001, n. 1, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e n. 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti:

*punti 8.*

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio previsto dal punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione

Nel caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato;

- per le altre abilitazioni sono attribuiti:

*punti 30;  
punti 6.*

A.5) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio previsto dal punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato.

- Per l'altra abilitazione sono attribuiti:

*punti 30;  
punti 6.*

A.6) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori:

*punti 24.*

A.7) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento previste dal punto A.1), con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio previsto dal punto A.4), sono attribuiti in aggiunta al punteggio del punto A.1), ulteriori:

*punti 6.*

## **B - Titoli di servizio di insegnamento**

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole elementari o primarie o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, sono attribuiti fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno:

- per ogni anno
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

*punti 12;  
punti 2.*

- B.2) Per il servizio di insegnamento in scuole paritarie (elementari o primarie o in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9 per ciascun anno scolastico:
- per ciascun anno *punti 9;*
  - per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni *punti 1,5.*
- B.3) Per il servizio di insegnamento prestato negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, sono attribuiti fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno:
- per ciascun anno *punti 6;*
  - per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni *punti 1.*
- B.4) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dai punti B. 1 e B. 2 e B3):
- a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione o posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
  - b) a decorrere dall'anno scolastico 2003/04 il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
  - c) il servizio prestato in classe di abilitazione o in posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto dal punto B. 1) con esclusione del servizio prestato nelle scuole materne, fino ad un massimo di 24 punti;
  - d) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di abilitazione, area disciplinare o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
  - e) limitatamente alla classe di abilitazione per cui si beneficia del punteggio previsto dal punto A. 4) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
  - f) a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati su qualsiasi classe di abilitazione o posto di insegnamento durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
  - g) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero elementari o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
  - h) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale o statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale;
  - i) a decorre dall'anno scolastico 2003/2004 il servizio prestato nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;
  - l) per il servizio prestato per cinque anni scolastici consecutivi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale sono attribuiti ulteriori:
- punti 15.*

Il punteggio previsto dalla questa lettera l) è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno.

### C - Altri titoli

- C.1) Ai titoli elencati da questa lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
- C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto dalle lettere C. 7), C. 8) e C. 9), sono attribuiti: *punti 3.*
- C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti: *punti 3.*
- C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera C.3):  
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;  
b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola elementare sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e secondo grado e viceversa.
- C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A), sono attribuiti: *punti 1.*
- C.6) Per i titoli di dottorato di ricerca sono attribuiti: *punti 12.*
- C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti: *punti 6.*
- C.8) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista dalla lettera C. 7) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo previsto dalla lettera A), A. 5).
- C.9) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, strettamente coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti:  
Si intende annuale un corso pari a 60 crediti corrispondenti a 1500 ore. *punti 3.*

**Allegato C**  
(Art. 4, comma 5, lettera c))

**Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente di strumento musicale  
delle scuole secondarie di primo grado a carattere statale della provincia di Trento  
ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di strumento musicale**

**A - Titoli culturali**

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| a) | al diploma di strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti:  |                    |
|    | - con votazione fino a 7/10  | <i>punti 6;</i>    |
|    | - con votazione fino a 9/10  | <i>punti 8;</i>    |
|    | - con votazione fino a 10/10   | <i>punti 10;</i>   |
|    | - con votazione di 10/10 e lode  | <i>punti 12;</i>   |
| b) | ad altro diploma di strumento musicale, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati sono attribuiti:   | <i>punti 3;</i>    |
| c) | al diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti:   | <i>punti 3;</i>    |
| d) | al diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera sono attribuiti:   | <i>punti 1,50;</i> |
| e) | alla laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale sono attribuiti:  | <i>punti 4;</i>    |
| f) | alla laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale sono attribuiti:  | <i>punti 2;</i>    |
| g) | al diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono attribuiti:  | <i>punti 1;</i>    |
| h) | al superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento musicale cui si riferisce la graduatoria; all'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado sono attribuiti: | <i>punti 6;</i>    |
| i) | al superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica per strumenti musicali diversi da quelli cui si riferisce la graduatoria; all'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di 2° grado sono attribuiti:                               | <i>punti 3.</i>    |

**B - Titoli didattici**

Ai fini della valutazione dei titoli didattici il periodo di servizio di almeno 180 giorni è considerato come anno intero.

Sono valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

- a) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola secondaria di primo grado per l'insegnamento dello stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: *punti 18.*
- Per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 18, sono attribuiti: *punti 3.*
- b) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: *punti 9.*
- Per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 9, sono attribuiti: *punti 1,50.*
- c) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento dello stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: *punti 6;*
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 6, sono attribuiti: *punti 1.*
- d) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media sono attribuiti: *punti 4,5;*
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 4,5, sono attribuiti: *punti 0,75.*
- e) Per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *punti 3,50.*

**C - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66)**

Tutti i titoli di questa categoria sono valutati in ragione della loro rilevanza che va motivata.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

non sono valutabili le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati.

- a) all'attività concertistica solistica in complessi di musica da camera, dal duo in poi, sono attribuiti:
- per lo stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria *da punti 1 a punti 2*
  - per strumento musicale diverso da quello cui si riferisce la graduatoria *da punti 0,5 a punti 1*
- b) all'attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare sono attribuiti: *da punti 1 a punti 6*
- c) al 1°, al 2° o al 3° premio in concorsi nazionali od internazionali, per ciascun esito, sono attribuiti: *da punti 1 a punti 3*

- d) all'idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6) sono attribuiti: *da punti 1 a punti 3*
- e) alle composizioni, alle pubblicazioni, alle incisioni discografiche, agli studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) sono attribuiti: *da punti 0,5 a punti 1*
- f) ai corsi di perfezionamento effettivamente frequentati sono attribuiti:
- in qualità di allievi relativi allo strumento musicale cui si riferisce la graduatoria *da punti 1 a punti 2*
  - in qualità di allievi per strumento musicale diverso quello cui si riferisce la graduatoria *da punti 0,5 a punti 1*
- g) alle altre attività musicali documentate, per ciascun titolo, sono attribuiti: *da punti 0,2 a punti 1.*

## NOTE

**Avvertenza**

Le note, redatte a cura del Dipartimento istruzione della Provincia Autonoma di Trento, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

**Nota alle premesse**

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

*"Art. 53*

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta".

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

*"Art. 54*

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella Provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva".

**Nota all'articolo 1**

- Per conoscenza si trascrive l'articolo 2 ter della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), come inserito dall'articolo 2 comma 2 dalla legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 e citato nell'articolo qui annotato, che così dispone:

*"Art. 2 ter*

*Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale*

1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o di idoneità previsti dalla vigente normativa;
- b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale;
- c) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento secondo i criteri di valutazione definiti da regolamento;
- d) per il servizio prestato con continuità per periodi non inferiori ai tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio;
- e) nella formazione e nell'utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in Provincia di Trento alla data di entrata in vigore di quest'articolo, assicurando agli stessi precedenza assoluta nell'assunzione; sono altresì assicurate le precedenze assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione."

- Per conoscenza si trascrive il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346, citato nell'articolo qui annotato, che così dispone:

“4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'articolo 4 dello statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono altresì disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 3, la Provincia Autonoma di Trento definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.”

#### Nota all'articolo 2

- Per conoscenza si trascrive l'articolo 2 ter della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), come inserito dall'articolo 2 comma 2 dalla legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 e citato nell'articolo qui annotato, che così dispone:

*"Art. 2 ter*

*Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale*

1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o di idoneità previsti dalla vigente normativa;
- b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale;
- c) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento secondo i criteri di valutazione definiti da regolamento;
- d) per il servizio prestato con continuità per periodi non inferiori ai tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio;
- e) nella formazione e nell'utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore di quest'articolo, assicurando agli stessi precedenza assoluta nell'assunzione; sono altresì assicurate le precedenza assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione."

- La legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione) è stata pubblicata sul BU della Regione Trentino-Alto Adige 17 marzo 2005, n. 11 bis, numero straordinario.

#### Nota all'articolo 4

- Per conoscenza si trascrivono gli articoli 492, comma 2, lettere d) ed e) nonché l'articolo 535, comma 1, numeri 4, 5 e 6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*):

*"Art. 492*

*Sanzioni*

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- e) la destituzione."

## "Art. 535

## Sanzioni

1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titoli assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

omissis

- 4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
- 5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
- 6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento."

- Per conoscenza si trascrivono gli articoli 2 e 3 ter commi 1 e 2 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 giugno 2004, n. 143, citati nell'articolo qui annotato, che così dispongono:

## "Art. 2

*Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento*

1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

- a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del DM 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 53 del 2003;
- c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico.

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ulti-

mo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3.

4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del DM 6 agosto 1999 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

6. Nella Provincia Autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306."

*"Art. 3 ter  
Accesso con riserva*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333."

**Nota all'articolo 5**

- La legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione) è stata pubblicata sul BU della Regione Trentino-Alto Adige 17 marzo 2005 n. 11 bis, numero straordinario.

**Nota all'articolo 6**

- La legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione) è stata pubblicata sul BU della Regione Trentino-Alto Adige 17 marzo 2005 n. 11 bis, numero straordinario.
-